

Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione, del 3 ottobre 2011, relativo a un progetto di decisione concernente il caso COMP/39.482 (1) — Frutta esotica (Banane)

Relatore: Polonia

(2012/C 64/06)

1. Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione europea secondo cui i fatti costituiscono un accordo e/o una pratica concordata ai sensi dell'articolo 101 del TFUE.
2. Il comitato consultivo concorda sul fatto che l'insieme di accordi e/o pratiche concordate costituisce un'infrazione unica e continuata nel settore delle banane per il periodo di tempo in cui è esistito.
3. Il comitato consultivo concorda con la Commissione europea che il complesso di accordi e/o di pratiche concordate aveva per oggetto ed effetto di limitare la concorrenza.
4. Il comitato consultivo condivide la valutazione della Commissione europea riguardante la durata dell'infrazione in relazione ad ogni singolo destinatario.
5. Il comitato consultivo concorda con il progetto di decisione della Commissione europea in base al quale gli accordi e/o le pratiche concordate tra i destinatari potevano produrre un effetto rilevante sugli scambi tra Stati dell'UE.
6. Il comitato consultivo concorda con il progetto di decisione della Commissione europea relativamente ai destinatari della decisione, in particolare per quanto riguarda l'attribuzione della responsabilità alle società madri dei gruppi interessati.
7. Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Parere del comitato consultivo in materia di pratiche restrittive e posizioni dominanti formulato nella riunione, del 10 ottobre 2011, relativo a un progetto di decisione concernente il caso COMP/39.482 (2) — Frutta esotica (Banane)

Relatore: Polonia

(2012/C 64/07)

1. Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito all'importo di base delle ammende.
 2. Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito all'applicazione della circostanza attenuante.
 3. Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito alla riduzione dell'importo delle ammende in applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002.
 4. Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito agli importi definitivi delle ammende.
 5. Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
-